



Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili

STATUTO

*Allegato al Verbale di Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto
dell' 11 luglio 2010*

Allegato all'atto, verbale assemblea, registrato all'Agenzia Entrate di Legnano il 16/07/2010 al n.° 4021 serie 3

Il presente documento è costituito da quindici pagine, compresa la copertina e l'indice ,tutte scritte su una sola facciata e tutte firmate da Raul Ettore Mattassi, presidente dell'Assemblea che ha approvato il presente Statuto

INDICE

Art. 1	Premessa	pag. 3
Art. 2	Costituzione – Denominazione – Sede	pag. 3
Art. 3	Principi	pag. 3
Art. 4	Finalità e Attività	pag. 3
Art. 5	Soci dell'Associazione	pag. 4
Art. 6	Diritti - Obblighi dei Soci	pag. 5
Art. 7	Organi Sociali e Cariche Elettive	pag. 6
Art. 8	Assemblea dei Soci	pag. 6
Art. 9	Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 10	Poteri - Funzioni del Consiglio Direttivo	pag. 9
Art. 11	Presidente – Vice Presidente	pag. 10
Art. 12	Segretario	pag. 11
Art. 13	Tesoriere	pag. 11
Art. 14	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 11
Art. 15	Il Comitato Scientifico	pag. 12
Art. 16	Esercizio Sociale	pag. 13
Art. 17	Patrimonio - Entrate	pag. 13
Art. 18	Destinazione dei Proventi - Avanzi di Gestione	pag. 14
Art. 19	Responsabilità dei Soci e della Associazione	pag. 14
Art. 20	Tutela dei Dati Personali	pag. 14
Art. 21	Conciliazione e Foro Competente	pag. 14
Art. 22	Scioglimento	pag. 15
Art. 23	Norma finale	pag. 15

Art. 1

PREMESSA

Il presente Statuto annulla e sostituisce gli Statuti approvati precedentemente al presente e precisamente :

- quello del 16.02.2000, Atto Costitutivo redatto presso il Notaio Alfonso Ajello di Milano;
- quello del 29.03.2003, registrato presso l'Agenzia della Entrate di Cremona il 17.04.2003;
- quello del 10.05.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cremona il 29.03.2009.

Art. 2

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "ILA – Associazione Italiana Angiodisplasie ed emangiomi infantili" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460.

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Il cambiamento di sede nell'ambito del Comune di Milano non costituisce variazione di Statuto.

L'Associazione può costituire proprie Sezioni in altre località d'Italia.

Art. 3

PRINCIPI

L'Associazione ILA "Associazione Italiana Angiodisplasie e Emangiomi Infantili" (di seguito denominata per brevità "Associazione") si ispira ai principi di democraticità e lealtà, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale.

L'Associazione è autonoma e apartitica.

Art. 4

FINALITA' e ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue le seguenti Finalità :

- a) diffondere e incentivare la Ricerca, la Conoscenza, la Diagnosi e l'applicazione delle Terapie efficaci nel campo delle Angiodisplasie e degli Emangiomi Infantili con particolare riferimento alle Patologie Rare;
- b) organizzare forme di Assistenza e/o Sostegno alle persone interessate dalle tematiche scaturenti da tali Patologie, anche favorendo l'incontro ed il confronto, in modo di evitare ogni forma di "isolamento".

2. Per quanto attiene al 1° Obiettivo si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo : stimolare la Ricerca Scientifica allo scopo fondamentale di individuare l'Origine delle Malattie e determinarne le cure efficaci, operare in tutte le sedi Nazionali ed Europee affinché vengano individuate le forme Rare da inserite nel Registro Nazionale e/o Europeo delle Malattie Rare, stimolare la formazione di Medici e Chirurghi anche attraverso “Borse di Studio”, diffondere presso i Medici di Base le conoscenze indispensabili per diagnosticare, con il massimo anticipo possibile rispetto all'insorgenza conclamata, le varie forme afferenti alle Angiodisplasie e agli Emangiomi, la collaborazione con Associazioni analoghe sia Nazionali che Europee soprattutto se impegnate in filoni di Ricerca sinergici con le ricerche relative alle malattie in oggetto, stimolare la costituzione sul Territorio di una Rete Nazionale di Assistenza, utilizzando anche la “Telemedicina” per consentire ai malati la fruizione delle conoscenze nel campo delle Angiodisplasie ed Emangiomi con l'obiettivo di minimizzarne gli spostamenti.
3. Per quanto attiene al 2° Obiettivo si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo : assistere nell'organizzazione logistica i Pazienti e/o loro parenti che provengono da località particolarmente distanti e/o disagiate rispetto alle Sedi in cui risiedono i Centri Ospedalieri di Cura, provvedere ad Assistenza anche Psicologica per Pazienti e/o Parenti già colpiti dal male e che devono affrontare lunghi periodi di convivenza con la malattia, diffondere capillarmente l'informazione sulla esistenza della Associazione affinché anche telefonicamente e/o via Internet sia possibile un dialogo efficace e immediato tra pazienti/malati e Volontari dell'Associazione per fornire tutte le Informazioni necessarie per sapere come e a chi rivolgersi in caso di bisogno, provvedere sistematicamente al reclutamento e alla formazione di nuovi Volontari.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse.
5. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente nonché provvedere all'edizione di stampe periodiche e/o saltuarie.
6. Nell'esercizio delle attività di cui sopra l'Associazione si avvarrà di Volontari che presteranno la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito. L'Associazione potrà inoltre avvalersi di prestatori di lavoro autonomo e/o dipendenti se necessari al proprio funzionamento ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge n° 266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle Finalità Statutarie.

Art. 5

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello Scopo Sociale mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della Quota associativa annuale nei termini prescritti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, purché abbiano raggiunto la maggiore età, sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'iscrizione decorre dalla data di Deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il rigetto della Domanda di Iscrizione dovrà essere comunicato per iscritto al soggetto interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo stesso che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

2. I Soci appartengono esclusivamente alle seguenti categorie :

a. Soci Fondatori

b. Soci Volontari

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato fermo restando il diritto, da parte del Socio, di recesso e il diritto alla sospensione del versamento della quota annuale d'iscrizione.

3. **Soci Fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione e il cui elenco nominativo risulta dall'Atto Costitutivo. Rimangono tali per tutta la durata della vita dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni. Sono obbligati al versamento della Quota Associativa annuale. Hanno diritto di voto alle Assemblee.
4. **Soci Volontari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, partecipando attivamente alla vita dell'Associazione secondo le proprie capacità personali. Vengono ammessi dietro richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo. Sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto alle assemblee.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di Ammissione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione al richiedente.
5. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **Sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro Contributo Economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Non hanno diritto di voto alle Assemblee.

Art. 6

DIRITTI - OBBLIGHI dei SOCI

I Soci Fondatori e Volontari, hanno il diritto di essere informati su tutte le Attività ed Iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle Cariche Sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

La quota sociale dovrà essere versata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di versamento.

La qualità di Socio si perde :

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della Quota Associativa Annuale per almeno 2 anni;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente, la propria volontà di recedere dal novero dei Soci dell'Associazione stessa, qualora non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di Socio nei casi a),b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la Deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea inviando lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo alla notifica, da parte del Consiglio Direttivo, del Provvedimento di Esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota di iscrizione annuale. E' comunque facoltà dei Soci Fondatori e/o Volontari, effettuare Versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori di cui sopra.

I versamenti a favore dell'Associazione a qualunque titolo siano stati fatti sono in ogni caso a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di Rimborso di quanto versato, a qualunque titolo, all'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto fra vivi.

Art. 7

ORGANI SOCIALI e CARICHE ELETTIVE

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le Cariche Sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

ASSEMBLEA dei SOCI

1. L'Assemblea è Organo Sovrano ed è composta da tutti i Soci, Fondatori e Volontari. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno 1 volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla Convocazione.

2. Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima Convocazione ed il giorno e l'ora della seconda Convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata, anche fuori della Sede Legale, purché in Territorio Italiano, mediante lettera non Raccomandata ad ogni Socio o, in alternativa, attraverso la pubblicazione su quotidiani o settimanali, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica o per affissione in luogo apposito all'interno della sede sociale e/o sull'area riservata del sito web dell'Associazione, di un avviso di convocazione, a firma del Presidente, valido per tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della Riunione, sia in 1° che in 2° Convocazione. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Adunanza.
4. L'Assemblea può essere costituita in forma **Ordinaria e/o Straordinaria**.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente in presenza di gravi motivi che, a suo insindacabile giudizio, ne giustifichino la convocazione.
5. L'Assemblea **Ordinaria** è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci, aventi diritto di voto, mentre in seconda Convocazione è valida la delibera presa qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda Convocazione, sono assunte con la maggioranza dei voti presenti.
6. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci con diritto di voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, comprese le persone giuridiche, e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio, con diritto di voto, mediante delega scritta.
Ciascun Socio non può essere latore di più di due deleghe.
7. La Delega può essere rilasciata, anche ad un membro del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui l'Assemblea sia stata indetta per l'Approvazione del Bilancio o per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri; in tali circostanze la Delega non può essere rilasciata ad alcun membro del Consiglio Direttivo.
8. Nelle Deliberazioni di Approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
9. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
L'espressione di astensione si computa come voto negativo.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per l'elezione delle Cariche Sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
10. Le Deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
11. L'Assemblea **Ordinaria** ha i seguenti compiti :
 - discute ed approva i Bilanci Preventivo e Consuntivo e delibera sulla destinazione o copertura rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
 - definisce il Programma generale annuale di attività, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - procede alla nomina del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - determina l'ammontare delle Quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
 - decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'Art. 6;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'Approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.

12. L'Assemblea **Straordinaria** delibera :

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche Statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità delle Deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Art. 9 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compresi tra un minimo di cinque fino ad un massimo di undici, nel computo è compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea. La nomina del Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea, spetta ai componenti del Consiglio Direttivo.

L'elezione dei membri Consiglio Direttivo non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Chiunque, socio e/o non socio, può essere eletto alla carica di Presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio rimane in carica per 3 esercizi, fino ad Approvazione del Bilancio Consuntivo; i suoi membri sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede immediatamente alla cooptazione di un altro componente scelto tra i Soci con diritto di voto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la nomina per la sostituzione del consigliere cessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e sarà necessario dar corso alla rielezione di un nuovo Consiglio Direttivo. All'uopo il Presidente in carica, ancorché decaduto, ha il compito di convocare al più presto l'Assemblea dei Soci per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo decaduto rimane comunque in carica per il disbrigo della sola Gestione Ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia per deliberare o perché lo ritenga necessario per particolari problemi sopraggiunti, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, e comunque 1 volta all'anno, per deliberare in ordine ai Bilanci Consuntivo e Preventivo ed eventualmente all'ammontare della Quota sociale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in qualunque località del Territorio Nazionale.

Per la validità delle Riunioni del Consiglio Direttivo la Convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito con lettera senza avviso di ricevimento, oppure comunicato tramite posta elettronica o servizio fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, almeno 8 giorni prima dell'Adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 giorni prima dell'Adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di Convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Su decisione del Presidente la Riunione si potrà svolgere anche se i partecipanti sono dislocati in più luoghi, contigui o distanti purché audio e/o video collegati.

A tal fine sarà necessario che nell'avviso di Convocazione vengano indicati i luoghi collegati, audio e/o video. Il collegamento a distanza sarà fatto a cura della Associazione.

La Riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente del Consiglio.

I mezzi di Telecomunicazione adottati dovranno assicurare al Presidente del Consiglio di accertare la regolarità della costituzione della Riunione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Inoltre dovranno consentire che sia percepito adeguatamente quanto avviene durante la Riunione ai fini della verbalizzazione e dovranno consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'astensione si computa come voto negativo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle Riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo Verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Presidente può autorizzare persone siano essi Soci o non Soci a prendere parte al Consiglio Direttivo, in veste d'uditori o d'esperti, senza diritto al voto.

Art. 10

POTERI - FUNZIONI del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del Programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico :

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere; Quest'ultimo, dovendo possedere una specifica competenza tecnica e professionale può anche essere esterno al Consiglio e/o all'Associazione;
- attua tutti gli Atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose per l'Assemblea il Programma Annuale delle Attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione : la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'Esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il Bilancio Preventivo per l'anno in corso;
- conferisce Procure generali e speciali;
- assegna eventuali specifiche funzioni operative ai singoli Consiglieri;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci come da Art. 6;
- assume provvedimenti disciplinari a carico dei Consiglieri e/o dei Soci che si rendano responsabili di mancato rispetto del Regolamento Interno, collaborazione discontinua e insufficiente all'attività dell'Associazione o per altri gravi motivi.

Art. 11

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con Procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente ha facoltà, con firma libera e disgiunta, ad operare sui conti correnti bancari e postali aperti in nome dell'Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito Verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.

Art. 12

SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei Verbali delle sedute di Consiglio, di Assemblea e del Comitato Scientifico, se nominato, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza; cura la predisposizione e l'inoltro delle Convocazioni delle Assemblee dei Soci, delle Riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, con il relativo ordine del giorno.

Art. 13

TESORIERE

Il Tesoriere è il Responsabile della Gestione Amministrativa e Finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il collegio dei Revisori dei Conti è Organo di Controllo Amministrativo-Finanziario.

Esso è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo ed, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica i Bilanci Consuntivo e Preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie Riunioni il Collegio dei Revisori redige Verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

NORMA TRANSITORIA

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avrà luogo quando i proventi dell'Associazione supereranno l'ammontare indicato al comma 1 – punto 5 – Art. 25 del D.Lgs. n° 460/97.

Fino ad allora i Bilanci dell'Associazione saranno accompagnati da una relazione di controllo redatta da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili all'uopo formalmente incaricato dal Consiglio Direttivo che definirà nella lettera di incarico la durata del mandato, i compiti assegnati, le scadenze e l'importo riconosciuto al professionista incaricato.

Art. 15
IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è un Organo Tecnico-Consultivo che supporta il Consiglio Direttivo per tutte le scelte e decisioni a carattere scientifico, connesse con gli obiettivi di cui al punto 1, comma a) dell'Art. 4 con particolare riguardo, ma non esclusivamente, a :
 - a) la definizione delle necessità di formazione, e dei relativi programmi, per i Medici che intendono essere attivi nel campo delle Angiodisplasie e degli Emangiomi;
 - b) la definizione dei Bandi per l'assegnazione di Borse di Studio nei settori di Ricerca afferenti alle tematiche di interesse della Associazione, provvedendo alla stesura del testo del Bando e partecipando alla Selezione dei candidati;
 - c) l'individuazione delle realtà di Ricerca, sia Nazionali che Internazionali, con cui sia utile ed opportuno che l'Associazione collabori e/o interagisca allo scopo di avviare positive sinergie e migliorare la possibilità di reperire fondi per le ricerca;
 - d) supporta il Consiglio Direttivo qualora le tematiche da affrontare non trovino nel Consiglio medesimo le competenze necessarie per operare e soprattutto assumere decisioni nell'interesse dall'Associazione e dei Malati che ad essa fanno riferimento;
 - e) definisce e suggerisce al Comitato Direttivo le linee strategiche relative alla Ricerca e alla pratica Medica, diagnosi, interventi curativi e degenza su cui concentrare l'attenzione e convogliare gli sforzi per reperire fondi e/o risorse operative specialistiche, come per esempio Medici Volontari con riferimento anche allo sviluppo di programmi finalizzati con possibilità applicative in tempi relativamente rapidi;
 - f) individuazione di aree con le relative proposte di intervento, che sarebbe opportuno sviluppare con interventi mirati e su cui concentrare gli sforzi, come per esempio la Telemedicina e la formazione dei Medici di Base per la diagnostica precoce dei sintomi connessi con le Angiodisplasie e/o gli Emangiomi;
 - g) assistere e supportare il Consiglio Direttivo, tutte le volte che in qualunque sede, Nazionale e/o Estera, sia necessaria una presenza e/o partecipazione della Associazione con un adeguato contenuto scientifico in particolare in tutte quelle sedi in cui si assumono le decisioni per l'iscrizione nel Registro Nazionale ed Europeo delle Malattie Rare delle varie forme di malattia correlate con le Angiodisplasie e/o Emangiomi;
2. Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, scelti tra professionisti Italiani e/o stranieri di provata competenza ed esperienza nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie derivanti dalle diverse forme di Angiodisplasie e/o Emangiomi; Il Coordinatore può autorizzare anche altri esperti, oltre quelli già facenti parte del Comitato, a prender parte alle riunioni.
3. I membri del Comitato Scientifico sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che ne presiede le Riunioni. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato Scientifico;
4. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore e si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente del Comitato Direttivo ne ravveda la necessità o il Coordinatore ne faccia richiesta;
5. Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, Convocazione delle Riunioni, svolgimento delle medesime, verbalizzazione sono analoghe a quelle che regolano il funzionamento del Consiglio Direttivo;
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Scientifico per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'Assemblea che li dovrà approvare entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio.

Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nonché nell'area riservata del sito web dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

I Bilanci Consuntivo e Preventivo dovranno essere presentati entro 120 giorni in Assemblea Generale per l'Approvazione dei Soci.

Art. 17
PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o donazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori che ammonta ad €. 964,81 (novecentosessantaquattro/81) euro;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- e) dalle quote associative e contributi dei sostenitori;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) da contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- h) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) da contributi provenienti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- l) da pubbliche raccolte occasionali di fondi;
- m) donazioni, lasciti o successioni;
- n) rimborsi derivanti da convenzioni;
- o) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione;

Il Patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 18

DESTINAZIONE DEI PROVENTI - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Restano salvi i rimborsi per spese o anticipazioni sostenute dagli associati o da terzi, purché autorizzate e adeguatamente documentate e quantificate.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19

RESPONSABILITÀ DEI SOCI E DELLA ASSOCIAZIONE

I Soci dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

All'uopo potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 20

TUTELA dei DATI PERSONALI

L'Associazione effettua il trattamento dei dati personali dei propri Soci, compresi quelli sensibili, qualora l'attività sociale lo richieda, attendendosi ai principi e nei limiti previsti dal D. Lgs. 196/03.

Art. 21

CONCILIAZIONE e FORO COMPETENTE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire secondo le disposizioni del Regolamento di Conciliazione di ASAC, Associazione iscritta al n° 20 (PDG 17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'Art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione si potrà far ricorso alla Giustizia Ordinaria.

E' competente il Foro del luogo ove la società ha la propria Sede Legale.

